

# **TI\_GERICHTE 80.2018.205 vom 28. August 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2018.205](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.205)

FR: TI\_GERICHTE 80.2018.205 du 28 août 2018

IT: TI\_GERICHTE 80.2018.205 del 28 agosto 2018

## **Regeste**

Tassa di esenzione dall'obbligo militare: procedura, decisione su reclamo non motivata, annullamento della decisione e rinvio degli atti

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LTEO, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva; - detta tassa è in particolare dovuta dagli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile (art. 2 cpv. 1 LTEO), non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art.

### **E. 2**

cpv. 1 lett. c LTEO ed espone in modo (molto) generico e (molto) succinto che RI 1 sarebbe tenuto a versare una tassa d'esenzione, poiché avrebbe assolto solo due giorni di servizio militare nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 24 giugno 2016, essendo stato licenziato dal comandante; - con scritto del 27 settembre 2018 trasmesso a questa Corte, il CO 1 domanda unicamente di confermare la decisione impugnata, senza fornire ulteriori spiegazioni in merito alla sua decisione e senza confrontarsi con le argomentazioni apportate da RI 1, producendo parimenti copia dell'incarto, il quale – come si vedrà in seguito – è incompleto; - a tale riguardo va ricordato che l'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste adottati; - una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1); - per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, 2<sup>a</sup> ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249); - tornando al caso concreto, in primo luogo va rilevato che nell'incarto trasmesso, in copia, dal CO 1 alla Camera di diritto tributario, non vi è la benché minima traccia della decisione con cui RI 1 è stato assoggettato alla tassa d'esenzione per l'anno 2016; - non è dunque dato sapere il contenuto di tale decisione, in particolare la data della sua emanazione, la

commisurazione del tributo dovuto e i motivi (con l'indicazione della base legale) che hanno indotto il CO 1 a notificare detta tassa: di conseguenza, questa Corte non è in grado di valutarne l'esattezza e soprattutto di procedere a un esame approfondito e completo della fattispecie; - in secondo luogo, la decisione del 28 agosto 2018 qui impugnata, come visto, richiama unicamente l'art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO (senza peraltro nemmeno citarne il contenuto), disposizione che stabilisce, in modo generale, chi è tenuto a versare una tassa sostitutiva (assoggettamento), e nulla di più (v. supra); - a ciò aggiungasi che nella pronuncia il CO 1 non ha in particolar modo esposto i motivi che hanno indotto il comandante a licenziare RI 1 dopo due giorni di servizio, omettendo quindi anche l'indicazione della base legale su quale si fonda detta decisione di licenziamento; - va anche tenuto presente che non è stato nemmeno preso in considerazione l'art. 8 LTEO ("Servizio militare o civile non prestato"), vagliando in particolare se, nel caso qui posto a giudizio, sono dati i presupposti di cui al cpv. 2 (secondo cui l'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona) e accertando se l'interessato, obbligato a prestare il servizio militare, non è tenuto a versare la tassa in questione, in quanto non ha potuto compiere il servizio "per motivi militari" o per motivi indipendenti dalla sua persona; - già solo per questi motivi, la Camera di diritto tributario non può esprimersi sulla correttezza della decisione impugnata, visto in particolare che l'incarto prodotto in copia dal CO 1 è incompleto e che non è dato sapere per quale motivo RI 1 sia stato licenziato dal comandante e non abbia potuto continuare a prestare il servizio militare fino al 24 giugno 2016, nonostante egli avesse espresso tale volontà; - alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che l'operato del CO 1 è manifestamente in contrasto con l'obbligo di motivazione e, di conseguenza, è stato violato il diritto di essere sentito del ricorrente; - la violazione del diritto di essere sentito non è stata neppure sanata in questa sede, non avendo il CO 1 presentato delle osservazioni al ricorso; - in queste circostanze, la decisione su reclamo del 28 agosto 2018 deve essere annullata e gli atti sono rinviati al CO 1 per una nuova decisione debitamente motivata ai sensi della presente decisione; - visto l'esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 28 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rinviati al CO 1 per nuova decisione motivata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.